



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 103

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0057

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0560/IT

Ritrasmissione delle osservazioni di uno Stato membro (Sweden) (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535).  
Queste osservazioni non prorogano i termini dello statu quo.

MSG: 20250057.IT

1. MSG 103 IND 2024 0560 IT IT 08-04-2025 08-01-2025 SE COMMS 5.2 08-04-2025

2. Sweden

3A. Kommerskollegium

3B. Utrikesdepartementet

4. 2024/0560/IT - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari

5. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535

6. La Svezia è favorevole a misure volte a tutelare gli interessi dei consumatori e a fornire loro le informazioni necessarie a effettuare acquisti informati. Come punto di partenza, tuttavia, è importante che il mercato interno non sia inutilmente frammentato da quadri normativi nazionali divergenti.

I requisiti nazionali in materia di etichettatura impongono generalmente alle imprese di adattare i loro prodotti al mercato nazionale. Ciò può significare che le imprese devono riconfezionare i prodotti o creare confezioni più grandi per accogliere l'etichettatura. Gli obblighi di etichettatura possono quindi costituire di per sé misure che ostacolano la libera circolazione nel mercato interno dell'UE in modo non autorizzato.

Il progetto prevede che le aziende esportatrici in Italia dovranno adattare ed etichettare i loro prodotti o rimuoverli completamente dal mercato italiano. Inoltre, non è chiaro se il progetto imponga all'azienda di mantenere lo stesso prezzo per il prodotto per un periodo di sei mesi, il che potrebbe complicare ulteriormente l'accesso al mercato italiano.

L'Italia ha giustificato il progetto affermando che questo è a tutela dei consumatori. Al fine di tutelare i consumatori, è consentito introdurre misure che limitano la libera circolazione delle merci qualora tali misure siano proporzionate. Ciò significa che non deve esistere altra misura meno invasiva in grado di raggiungere lo stesso obiettivo e che la misura deve essere appropriata. In questo caso, non vi sono informazioni dall'Italia sul motivo per cui non sarebbero sufficienti altre misure meno invasive. È inoltre discutibile se il progetto sia appropriato in quanto potrebbe portare a imballaggi più grandi.

Inoltre, l'Italia non ha spiegato in che modo il progetto si riferisca al diritto dell'UE vigente, come la direttiva sugli imballaggi. Nella misura in cui è possibile intervenire nell'ambito del quadro normativo esistente, la Svezia ritiene che si tratti di una soluzione più appropriata per fornire ai consumatori informazioni affidabili.

\*\*\*\*\*

Commissione europea



**EUROPEAN COMMISSION**

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: [grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu](mailto:grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu)